



CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE

Ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, aggiornato con Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”

(approvato con Deliberazione di Giunta n. 29 del 27.02.2025)

Sommario

Articolo 1 - (Oggetto e finalità).....	3
Articolo 2 - (Soggetti interessati).....	3
Articolo 2 -bis- (Limite soggettivo all'incentivo).....	4
Articolo 3 - (Funzioni e attività oggetto degli incentivi).....	4
Articolo 3-bis - (Esclusioni dalla disciplina dell'incentivo).....	4
Articolo 4 - (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta).....	4
Articolo 5 - (Incarichi svolti dal personale di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti).....	5
Articolo 6 - (Quote).....	5
Articolo 7 - (Compatibilità, limiti di impiego, liquidazione ed erogazione).....	6
Articolo 8 - (Formazione professionale e strumentazione).....	6
Articolo 9 - (Approvazione e proprietà degli elaborati).....	7
Articolo 10 - (Risorse finanziarie).....	7
Articolo 11 - (Classi di importo).....	7
Articolo 13 - (Direttore dei Lavori e Direttore dell'Esecuzione del Contratto).....	8
Articolo 14 - (Criteri di ripartizione del fondo).....	10
Articolo 15 - (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo).....	13
Articolo 16 - (Applicazione).....	13

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1 Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, disciplina gli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 45 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (in seguito denominato semplicemente Codice) e ne regola la ripartizione delle quote tra i dipendenti dell'ente ad esclusione dei soggetti esterni.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità valorizzando le figure interne all'amministrazione e accrescendo la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

3. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 del Codice e per le finalità indicate al comma 5 dell'art. 45, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo netto dei lavori, dei servizi e delle forniture, IVA esclusa, per tutte le procedure di affidamento, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Il limite massimo percentuale è rivolto ad evitare l'espansione incontrollata della spesa in questione. Sono compresi anche gli affidamenti diretti con o senza svolgimento di una procedura comparativa di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

5. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative ai servizi ed alle forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, per appalti di particolare e comprovata complessità.

6. Le risorse gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, confluiscono nel fondo del salario accessorio dell'anno in cui si perfeziona l'obbligazione giuridica e si ritiene di poter procedere alla liquidazione degli incentivi previsti, la non corretta contrattazione di tali somme ne preclude la liquidazione (RGS parere del 12.09.2023).

7. La definizione delle disposizioni regolamentari deve tener conto, oltre a quanto stabilito, anche dettagliatamente, dal citato art. 45, del "principio del risultato" di cui all'art. 1 del Codice, per il quale l'incentivo viene corrisposto subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal dipendente, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto. Inoltre, si evidenzia come la parte di incentivo non assegnata in relazione ad attività non effettuate, sia destinata ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dello stesso art. 45.

8. L'art. 45 del Codice introduce il concetto di "ente concedente" come soggetto che affida contratti di concessione. Emerge con chiarezza la volontà di applicabilità dell'art. 45 anche ai contratti di concessione (parere 2445/2024 MIT).

9. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto nel nuovo allegato che lo sostituisce.

10. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di eventuali e sopravvenute nuove disposizioni giuridiche ritenute applicabili. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la disposizione giuridica se divenuta efficace.

Articolo 2 - (Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente regolamento si applica anche al personale di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dal successivo art. 5.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

– il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli affidamenti diretti;

– i collaboratori interni all'Ente individuati dal Dirigente ovvero dal Responsabile del Settore nell'atto formale con il quale riconosce le prestazioni professionali svolte. Per collaboratori s'intende il gruppo di lavoro composto da coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscano opera di supporto e/o consulenza svolgendo materialmente e/o tecnicamente, tutto o in parte l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la procedura stessa.

4. Ai sensi dell'art. 45, c.4, ultimo periodo del Codice, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo soggetti esterni all'Ente.

5. E' fatta salva la disciplina che prevede che è consentito riconoscere al personale di qualifica dirigenziale coinvolto negli interventi finanziati con fondi PNRR l'incentivo di cui all'art. 113 del vecchio Codice e all'art. 45 del nuovo Codice in forza di quanto previsto dall'art. 8 co. 5 del D.L. 13/2023 convertito con Legge 41/2023, in deroga al limite di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017 (parere 2385/2024 MIT).

Articolo 2 -bis- (Limite soggettivo all'incentivo)

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento economico fondamentale ed il trattamento accessorio, di qualsiasi natura, fissa e variabile. L'importo in riferimento è costituito da quello complessivamente maturato secondo il criterio, appunto, della competenza, a prescindere dalla data di effettivo pagamento.

2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, è previsto un incremento ulteriore del 15% rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa la quota del 20% di cui all'art. 10, comma 3, lett. b) del presente regolamento.

4. La quota del 20 per cento dell'importo totale degli incentivi viene incrementata altresì dagli importi relativi a prestazioni non svolte dal personale interno.

Articolo 3 - (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al comma 3 dell'art. 45 del Codice sono corrisposti dal dirigente ovvero dal Responsabile del Settore preposto che, sentito il RUP se persona diversa, accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.

2. L'Allegato I.10 del Codice stabilisce quali sono le "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure" di lavori, servizi e forniture.

Articolo 3-bis - (Esclusioni dalla disciplina dell'incentivo)

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- i lavori in amministrazione diretta.

Articolo 4 - (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il personale chiamato ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro è proposto dal Responsabile del Settore ovvero dal Responsabile unico del progetto ai fini della successiva liquidazione delle quote incentivabili.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione o di liquidazione di cui al comma 1 deve riportare il ruolo ovvero le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

4. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche, individuate nell'Allegato I.10:

- a. responsabile unico del procedimento - RUP;
- b. soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- c. collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
- d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f. redazione del progetto esecutivo;
- g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i. predisposizione dei documenti di gara;
- j. direzione dei lavori;
- k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m. direzione dell'esecuzione;
- n. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p. collaudo tecnico-amministrativo;
- q. regolare esecuzione;
- r. verifica di conformità;
- s. collaudo statico;
- t. i collaboratori dei suddetti soggetti;
- u. coordinamento dei flussi informativi.

5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n.

165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 5 - (Incarichi svolti dal personale di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile unico del progetto può proporre personale di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, trovano copertura nel QTE cui fa capo la procedura (lavoro, servizio o fornitura) e sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, c. 1 del presente regolamento.

4. Nel caso in cui la convenzione con la centrale di committenza preveda una quota da destinare alla stessa, la quota stessa assolve anche la quota di cui al comma 8 dell'art. 45 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina la percentuale ad essa spettante provvedendo in proprio alla ripartizione tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6 - (Quote)

1. L'80 per cento delle risorse economiche di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, è ripartito, per ogni lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e amministrative indicate all'art. 3 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e

assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti nel successivo art. 13 del presente regolamento.

2. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al c. 2 dell'art. 45 del Codice, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata quali PNRR, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte è destinato ai fini di cui al successivo art. 10 c. 3 lettera b) del presente regolamento. Incrementa, altresì, le risorse di cui al comma 3 del presente articolo la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale interno perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché non svolte.

3. La quota del 20% riferita a finanziamenti europei e PNRR incrementa la spesa relativa ai lavori, servizi o forniture cui si riferisce e deve essere espressa nel Quadro Economico.

4. La quota del 20 per cento è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 2, c. 5 del presente regolamento;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 14 del presente regolamento;
- la quota parte di prestazioni non svolte dal personale interno in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Articolo 7 - (Compatibilità, limiti di impiego, liquidazione ed erogazione)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 4 del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, il limite complessivo lordo annuo, percepito dal personale, è aumentato del 15 per cento. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente regolamento.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il Servizio Finanziario fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

4. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'approvazione da parte del Responsabile del Settore alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte del personale incaricato.

6. La liquidazione delle quote spettanti al personale della struttura coinvolta avviene con atto del Responsabile del Settore cui fa capo il lavoro, il servizio o la fornitura dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, e sentito il RUP che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.

Articolo 8 - (Formazione professionale e strumentazione)

1. Per il personale coinvolto nelle procedure di che trattasi, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, i Responsabili di Settore coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative del personale nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, indicando gli importi accantonati per ciascuna procedura conclusa.

Articolo 9 - (Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati tecnici prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutto il personale che ha comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dal predetto personale ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 10 - (Risorse finanziarie)

1. Tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui al presente regolamento fanno capo al quadro economico cui la procedura si riferisce, e dovranno necessariamente confluire nel fondo del salario accessorio dell'Ente. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati nel QTE gli importi da destinare al personale.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento, è impegnata in bilancio una somma non superiore al 2% modulata sull'importo netto di che trattasi, comprensivo degli oneri sicurezza, Iva esclusa.

3. Ai sensi dell'art. 45, commi 3, 5, 6 e 7 del Codice, l'importo è suddiviso:

a) per l'80% tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e amministrative indicate all'art. 3 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, al singolo servizio o fornitura, sono stabiliti nel successivo art. 12.

b) per il 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, è destinato ai fini di cui ai successivi commi:

b.1) acquisto di beni e servizi o tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui al punto b) è in ogni caso utilizzata:

b.2) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;

b.3) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

b.4) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4. Incrementa, altresì, le risorse di cui al punto b) del presente articolo la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale interno.

5. La quota del 20% proveniente da finanziamenti europei a risorse vincolate o fondi PNRR non può essere destinata ai fini di cui alla lettera b) del presente articolo ma dovrà confluire nel Quadro Economico dell'intervento cui si riferisce per essere destinata al rifinanziamento dei lavori, del servizio o della fornitura di che trattasi, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'ente terzo, e non per incrementare la quota imprevisti.

6. Almeno con cadenza annuale, gli uffici coinvolti nelle procedure incentivabili, effettuano una ricognizione delle somme impegnate per la quota del 20% e ne chiedono la destinazione a capitoli di spesa individuati per le finalità di cui ai punti b.1) b.2) b.3) b.4) del presente articolo.

Articolo 11 - (Classi di importo)

1. La misura dell'importo incentivante è rapportata all'importo netto della procedura secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) OPERE PUBBLICHE

Opere Pubbliche	
da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 1.000.000,00	percentuale del 2,00%
da euro 1.000.001,00	percentuale del 1,50%

TABELLA B) –SERVIZI O FORNITURE

Servizi	
da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) ad euro 1.000.000,00	percentuale del 2,00%
importo superiore ad euro 1.000.000,00	percentuale del 1,50%
Forniture	
da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) ad euro 1.000.000,00	percentuale del 2,00%
importo superiore ad euro 1.000.000,00	percentuale del 1,50%

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, regolarmente approvati dalla Direzione Lavori, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e comunque dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 120 del Codice, l'importo dell'incentivo gravante sulla singola opera, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi gli obblighi posti a proprio carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Servizio finanziario al Responsabile del Settore competente, al Settore competente in materia di gestione delle Risorse Umane, al Segretario Generale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

6. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Articolo 12 - (Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di "partenariato pubblico privato")

1. La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici o di servizi e per le procedure di partenariato pubblico privato (P.P.P.) (art. 174 e successivi del d.lgs. 36/2023). Le somme che alimentano il fondo sono calcolate sul valore del contratto come determinato ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023, e sono stanziare in apposito capitolo di bilancio.

2. I presupposti per la destinazione al fondo sono:

- **valore della concessione/P.P.P. superiore a € 40.000,00;**
- inserimento dell'intervento nel piano triennale dei lavori o nel programma triennale di forniture e servizi;
- la predisposizione del documento di progettazione del partenariato/concessione.

Nei casi di contratti misti di lavori e servizi si applicano le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 180 del d. lgs. 36/2023.

Articolo 13 - (Direttore dei Lavori e Direttore dell'Esecuzione del Contratto)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del Codice, l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un Direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventuali altre figure previste.
3. Il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il Direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il Direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
5. L'allegato II.14 del Codice stabilisce le attività e i compiti demandati al Direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori al proprio personale; in mancanza, possono affidarla al personale di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.
7. Per i contratti aventi ad oggetto Servizi e Forniture le funzioni e i compiti del Direttore dell'Esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
8. L'allegato II.14 del Codice individua i contratti di Servizi e Forniture per i quali il Direttore dell'Esecuzione deve essere diverso dal RUP: per importi superiori ad euro 500.000,00 o per contratti aventi ad oggetto servizi o forniture di particolare importanza. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da coloro che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione, a solo titolo esemplificativo, sono stati individuati i seguenti servizi: servizi di telecomunicazione, servizi finanziari (assicurativi o bancari), servizi informatici e affini, servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta di registri contabili, eliminazione di scarichi in fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, servizi alberghieri e di ristorazione, servizi legali, servizi di collocamento e reperimento di personale, servizi sanitari e sociali, servizi ricreativi, culturali e sportivi. Sono considerate, in ogni caso, forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro.

8.1. Le modifiche normative che dovessero intervenire in materia di servizi e forniture di particolare importanza, si intendono direttamente integrate e recepite nel presente regolamento.

9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di Direzione dell'esecuzione, si applica il c. 6 del presente articolo.

10. Per i contratti di Servizi e Forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del Direttore dell'Esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il Direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del Codice.

11. La nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto avviene con atto del RUP prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto stesso.

Articolo 14 - (Criteri di ripartizione del fondo)

1. I seguenti criteri delle forme di incentivazione per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023, si applicano a decorrere dal 01/07/2023 e vengono aggiornati con il D.Lgs n. 209/2024, entrato in vigore il 31 dicembre 2024. Pertanto, relativamente alla distribuzione degli incentivi al personale si predispongono le seguenti tabelle, rispettivamente valide sino al 30 dicembre 2024 (che suddividono l'incentivo fra le funzioni previste nel testo originale dell'allegato I.10) e le seconde, valide dal 31 dicembre 2024 (che suddividono l'incentivo comprendendo fra le funzioni anche il "coordinamento dei flussi informativi").

A) LAVORI – DAL 01/07/2023 AL 30/12/2024

A.1) Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

A.1.1) La ripartizione delle risorse (comprendente anche degli previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'ente) di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023 è disposta nel seguente modo, secondo i parametri della tabella sotto indicata, definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile Unico del Progetto (RUP)	30%
2) Programmazione della spesa per investimenti	4%
3) Collaborazione all'attività del RUP	24%
4) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
5) Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica	3%
6) Redazione del progetto esecutivo	4%
7) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
8) Verifica del progetto ai fini della sua validazione	7%
9) Predisposizione documenti di gara	20%
10) Direzione lavori, ufficio di direzione lavori e contabilità	4%
11) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	1%
12) Regolare esecuzione e/o collaudo statico (ove necessario)	1%
Totale	100%

B) SERVIZI E FORNITURE – DAL 01/07/2023 AL 30/12/2024

B.1) Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

B.1.1) La ripartizione delle risorse (comprendente anche degli previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'ente) di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023 è disposta nel seguente modo, secondo i parametri della tabella sotto indicata, definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile Unico del Progetto (RUP)	30%
2) Programmazione della spesa per investimenti	4%

3) Collaborazione all'attività del RUP	16%
4) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
5) Redazione del documento di fattibilità tecnico economica	12%
6) Predisposizione documenti di gara	14%
7) Direzione dell'esecuzione del contratto e contabilità	18%
7) Collaboratori del direttore dell'esecuzione del contratto	3%
8) Verifica di conformità	1%
Totale	100%

* Le quote non svolte dal personale della struttura incrementano il 20% della quota prevista all'art. 10 comma 3 lett. b) del presente regolamento

B.1.2) Nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi e forniture, l'applicabilità degli incentivi è contemplata solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione che di norma viene individuato nel RUP salvo nei casi in cui deve necessariamente essere un soggetto autonomo e diverso dal RUP.

B.1.3) Le quote non liquidabili o non svolte dal personale incrementano il 20% della quota prevista all'art. 10 lett. b) del presente regolamento.

AA) LAVORI – DAL 31/12/2024

AA.1) Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

AA.1.1) La ripartizione delle risorse (comprehensive anche degli previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'ente) di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023 è disposta nel seguente modo, secondo i parametri della tabella sotto indicata, definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile Unico del Progetto (RUP)	30%
2) Coordinamento dei flussi informativi	1%
3) Programmazione della spesa per investimenti	3%
4) Collaborazione all'attività del RUP	24%
5) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
6) Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica	3%
7) Redazione del progetto esecutivo	4%
8) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
9) Verifica del progetto ai fini della sua validazione	7%
10) Predisposizione documenti di gara	20%
11) Direzione lavori, ufficio di direzione lavori e contabilità	4%
12) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	1%
13) Regolare esecuzione e/o collaudo statico (ove necessario)	1%
Totale	100%

BB) SERVIZI E FORNITURE – DAL 31/12/2024

BB.1) Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

BB.1.1) La ripartizione delle risorse (comprehensive anche degli previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'ente) di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023 è disposta nel seguente modo, secondo i parametri della tabella sotto indicata, definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile Unico del Progetto (RUP)	30%
2) Coordinamento dei flussi informativi	1%
3) Programmazione della spesa per investimenti	3%
4) Collaborazione all'attività del RUP	16%
5) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
6) Redazione del documento di fattibilità tecnico economica	12%
7) Predisposizione documenti di gara	14%

8) Direzione dell'esecuzione del contratto e contabilità	18%
9) Collaboratori del direttore dell'esecuzione del contratto	3%
10) Verifica di conformità	1%
Totale	100%

* Le quote non svolte dal personale della struttura incrementano il 20% della quota prevista all'art. 10 comma 3 lett. b) del presente regolamento

BB.1.2) Nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi e forniture, l'applicabilità degli incentivi è contemplata solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione che di norma viene individuato nel RUP salvo nei casi in cui deve necessariamente essere un soggetto autonomo e diverso dal RUP.

BB.1.3) Le quote non liquidabili o non svolte dal personale incrementano il 20% della quota prevista all'art. 10 lett. b) del presente regolamento.

C) DISPOSIZIONI COMUNI

1. La quota incentivante è calcolata per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno, anche quando assunto a tempo determinato.
2. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro, sino alla percentuale massima del 40%.
3. Nel caso in cui avvenga la revoca o l'annullamento di una procedura dopo che siano state svolte alcune fasi finalizzate comunque all'affidamento di lavori, servizi o di forniture, saranno riconosciute al personale soltanto le quote relative alle fasi realmente eseguite rimanendo escluse le quote relative alle fasi non svolte. Gli importi delle quote corrispondenti alle fasi non svolte andranno ad alimentare la quota del 20% a favore dell'Ente di cui all'art. 10 lettera b) del presente regolamento.
4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo corrispondente andrà ad alimentare la medesima quota del 20% a favore dell'Ente.

D) ADESIONE AD ACCORDI QUADRO, CONVENZIONI CONSIP, ACQUISTI TRAMITE MEPA O ALTRE PIATTAFORME TELEMATICHE

1. Il co. 1 dell'art. 45) Dlgs 36/2023 prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti intendendo quindi che le attività di cui al presente regolamento sono estese a tutte le procedure e non solo all'appalto, e l'importo non essendo più considerato "a base di gara", amplia, come già precisato, l'ambito di applicazione della disciplina a qualunque tipologia di affidamento, a fronte dello svolgimento di determinate attività necessarie al raggiungimento del "principio del risultato", inteso come interesse pubblico primario del codice stesso che riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione, nei lavori servizi e forniture, con la massima tempestività e miglior rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
2. Avendo il Codice riconosciuto come incentivabili tutti i tipi di procedura, compresi gli affidamenti nel caso di adesione a convenzioni Consip o ad accordi quadro, anche sovracomunali a condizioni già fissate, o stipulate da Consip in attuazione alla normativa in materia, derivanti da accordi o comunque stipulate da un soggetto aggregatore, acquisti tramite MePA o tramite altre piattaforme telematiche o centrali di committenza regionali, l'incentivo viene riconosciuto per le fasi di attività effettivamente svolte dal personale dell'Ente nell'ambito delle convenzioni e degli accordi quadro indicati.
3. L'ambito di applicazione della disciplina include, quindi, anche il riconoscimento degli incentivi per le procedure relative ad accordi quadro ove sia stata effettuata a monte una procedura di gara sovracomunale e nel quadro economico di ogni singolo contratto, affidato per mezzo di adesione ad accordi quadro e convenzioni, venga prevista la somma relativa.
4. Negli affidamenti di lavori, di forniture di beni e servizi tramite MePA, o tramite altre piattaforme telematiche comprese tutte le centrali acquisti telematici anche regionali, occorre che il Responsabile del Settore valuti le attività effettivamente svolte dal proprio personale sulla piattaforma telematica, consistenti nella predisposizione e nello svolgimento della procedura, e stabilisca se inserire la quota incentivante nel documento di impegno di spesa.

E) CONCESSIONI

1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Pertanto, il valore della concessione deve essere presente e stimato al momento

dell'invio del bando di gara o laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l'ente avvia la procedura di aggiudicazione (parere 2445/2024 MIT).

F) VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del D. Lgs 36/2023.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 e 121, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
4. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
5. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 25% del tempo contrattuale	15%
	Dal 26% al 45% del tempo contrattuale	35%
	Oltre il 45% del tempo contrattuale	55%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Articolo 15 -(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Responsabile del Settore, nell'atto con il quale individua i soggetti ovvero nell'atto di liquidazione attribuisce le percentuali dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture in base al grado di partecipazione di ciascuno.
2. Il Responsabile del Settore valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione agli atti.
3. La determinazione del Responsabile del Settore per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi al personale interno è successivamente trasmessa all'Ufficio finanziario, alla quale deve essere allegata apposita documentazione/attestazione che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale interessato, contenente almeno:
 - le attività assegnate e quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - l'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - gli importi spettanti, a titolo di incentivo, per ciascun avente diritto.
4. La liquidazione delle quote spettanti al Responsabile del Settore cui fa capo il lavoro, il servizio o la fornitura è predisposta da altro Responsabile di Settore individuato dall'Amministrazione avente incarico di suo sostituto ovvero da altra figura apicale presente all'interno dell'Ente di appartenenza.
5. L'erogazione degli emolumenti da parte del Settore finanziario al personale ed al responsabile del settore avviene entro i sessanta giorni successivi alla trasmissione degli atti di liquidazione da parte degli uffici preposti.

Articolo 16 - (Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali la relativa procedura è stata avviata successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs 36/2023 e quindi successivamente al 01 luglio 2023 ed è aggiornato secondo le nuove disposizioni del D. Lgs 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento tutti gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali sia stato previsto nel quadro economico l'accantonamento delle risorse relative alla quota dell'incentivo.
3. Il presente Regolamento è sottoposto all'istituto contrattuale della contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. g) del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022. Sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva.